



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

L'emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia a causa della diffusione pandemica del virus COVID-19 ha indotto il Governo italiano ed altri attori istituzionali a varare una serie di misure di carattere straordinario e urgente, volte al contenimento del contagio imponendo vincoli alla libera circolazione delle persone e dirette ad una progressiva chiusura della maggior parte delle attività commerciali, e al contempo, di sostegno economico per i cittadini e le imprese. Tali misure straordinarie sono state previste con decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze della Protezione Civile ex art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché una serie di ulteriori provvedimenti, inclusi quelli di carattere regionale e comunale, che tuttavia - avendo portata territorialmente limitata - non saranno oggetto della presente analisi.

Si riportano qui di seguito una serie di provvedimenti di ultima adozione:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante la *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* per sei mesi;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (“Ordinanza n. 630”)*¹;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge e abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione degli artt. 3, comma 6 bis (in tema di esclusione della responsabilità del debitore derivante dal rispetto delle misure di contenimento) e 4 (recante disposizioni finanziarie);
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- il decreto legge 9 marzo 2020, n.14 recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

¹ Sono seguite ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 e n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020), recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*.

-
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
 - il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**") che reca "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, come aggiornato nel suo Allegato 1 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 (il "**DPCM 22 marzo**"), che ha disposto la sospensione, fino al 3 aprile 2020, prorogata al 13 aprile 2020 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione, tra l'altro, di quelle di pubblica utilità, di quelle essenziali e di quelle indicate nell'Allegato 1 (identificate per il tramite dei relativi codici ATECO). Il DPCM 22 marzo ha inoltre previsto che i) le attività che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; ii) "*restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146*", previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, che contenga l'indicazione specifica delle imprese beneficiarie dei prodotti e servizi svolti²;
 - il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che ha provveduto a sostituire l'allegato 1 del DPCM 22 marzo (il "**DM 25 marzo**");
 - il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con cui il Governo ha inteso sia operare una armonizzazione dell'articolata serie di misure precedentemente adottate sia indicare un *modus operandi pro futuro*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, che ha provveduto, inter alia, a prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che ha provveduto, inter alia, a prorogare l'efficacia delle misure di contenimento di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020, fino al 3 maggio 2020 ("**DPCM 10 aprile**").

² Con propria circolare del 23 marzo 2020, inviata ai Prefetti, il Ministero dell'Interno ha chiarito che: "*il meccanismo delineato dal decreto in argomento non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte di codeste Autorità ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione. In questa prospettiva, risulta di fondamentale importanza che le SS.LL. pongano in essere le proprie valutazioni con la massima celerità, avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali, chiamati a fornire, secondo le consuete dinamiche di una leale collaborazione, idonei elementi atti a consolidare l'impianto del provvedimento sospensivo*".

Di seguito si riporta una sintetica ricostruzione delle principali norme contenute nei provvedimenti sopra indicati, con riferimento alla disciplina dei settori delle reti, energia e infrastrutture e, in particolare, quelle ospedaliere.

RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Relativamente al settore delle comunicazioni elettroniche, si segnala che con il Decreto Cura Italia, all'art. 82, si è inteso stimolare interventi da parte degli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche generati dalla necessità di svolgere attività lavorative mediante *smart working* o lavoro agile nonché di ogni attività di informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online etc. utilizzando la rete internet o i tradizionali servizi voce e dati. Si precisa che le attività di telecomunicazione rientrano nella categoria dei servizi di pubblica utilità, ovvero tra quelle attività che ai sensi del DPCM 22 Marzo e del DPCM 10 aprile sono consentite.

In tal senso, è disposto che, fino al 30 giugno 2020, le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche:

- intraprendano tutte le misure necessarie e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi;
- garantiscano l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza;
- soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali;
- assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

La norma prevede che tutte le misure straordinarie adottate siano comunicate all'AGCOM.

ENERGIA

Premesso che i servizi di pubblica utilità, come tali, sono sempre consentiti, il DPCM 22 marzo (Allegato 1) e il DPCM 10 aprile (Allegato 3), tra le attività che non sono sospese comprende anche: la "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata"; l'"installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni"; la "fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità"; la "fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici"; la fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale.

Sono inoltre consentite tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, che contenga l'indicazione specifica delle imprese beneficiarie dei prodotti e servizi svolti.

In tale contesto, l'attività svolta da appaltatori di servizi di manutenzione e gestione ("O&M Contractors") di impianti di produzione di energia elettrica, pur se non espressamente riportata nell'Allegato 1, dovrebbe ritenersi soggetta alla comunicazione alla Prefettura, quale attività funzionale alla filiera delle attività consentite, intendendosi incluso quanto necessario ad assicurare la produzione, la messa in sicurezza, la prevenzione di fermi etc. degli impianti di produzione energia elettrica, oltre all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e dovendosi invece ritenersi differite quelle attività ancillari che non impattano sulla piena operatività e sicurezza degli impianti. L'O&M Contractor sarà dunque tenuto a comunicare al Prefetto competente, l'impresa beneficiaria dei servizi, nonché le caratteristiche dei servizi da svolgersi.

Per quel che concerne la disciplina delle opere di cd. efficientamento energetico si segnala che il Decreto Cura Italia, all'art. 125, individua una serie di proroghe dei termini relativi a interventi di efficientamento energetico. In particolare, per l'anno 2020, è prevista la proroga di sei mesi dei termini di cui all'art. 30, comma 14bis, decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, entro cui, ogni anno, rispettivamente (i) il Ministro dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (ii) i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori, altrimenti decadendo automaticamente dall'assegnazione del contributo.

Da ultimo, occorre tenere conto che tutti i soggetti ancora operanti in tale settore dovranno rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, e in particolare, i concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica, per l'esercizio in sicurezza del servizio di distribuzione elettrica, dovranno tenere conto della comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico del 13 marzo 2020 a loro indirizzata.

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sono state introdotte le seguenti deroghe al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei Contratti Pubblici").

(A) Interventi della Protezione Civile

1. L'Ordinanza n. 630/2020, all'articolo 1, prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza ovvero per il ripristino o potenziamento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture, anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati tra gli enti pubblici economici e non economici o tra i soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 630/2020, tali soggetti possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'articolo 63, circa la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, e

all'articolo 163 relativamente alla possibilità di affidamento diretto senza gara per i lavori, servizi e forniture, nei casi di somma urgenza e emergenza nazionale, fino all'ammontare delle soglie comunitarie. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163. I soggetti attuatori inoltre possono agire in deroga ad una lunga lista di disposizioni normative del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare relativamente ai seguenti articoli:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in

possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

-106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

Al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Ferme le deroghe di cui sopra, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti attuatori possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36, sulla disciplina dei contratti sotto soglia, e 63 (procedura negoziata senza bando), previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi di cui all'Ordinanza n. 630/2020, i soggetti attuatori possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato

ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

2. Si segnala infine che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 marzo 2020 è stato nominato l'Amministratore delegato della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CON.S.I.P.), quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(B) Infrastrutture Ospedaliere

1. L'art. 4 del Decreto Cura Italia, prevede che le regioni e le province autonome possono attivare aree sanitarie temporanee in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo, anche in assenza di apposita autorizzazione e accreditamento. Si prevede inoltre che, sino al termine dello stato di emergenza, potranno essere eseguite opere edilizie per rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La norma si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Cura Italia, si autorizza il capo del Dipartimento della protezione civile a disporre con proprio provvedimento, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. Inoltre, è prevista la possibilità per il Prefetto di disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere o altri immobili, a fronte della quale viene prevista una indennità di requisizione calcolata come percentuale del valore di mercato del bene.

4. L'art. 99, comma 3, del Decreto Cura Italia prevede altresì una deroga, fino al 31 luglio 2020, alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale. In particolare l'acquisizione di forniture e servizi che sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private ai sensi dell'art. 793 c.c., per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici, può avvenire mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. Al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza è prevista la redazione di apposita separata rendicontazione della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, da

pubblicarsi, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, sul sito internet dell'amministrazione interessata o, in assenza, su altro idoneo sito internet.

5. Infine, è prevista, all'art. 122 del Decreto Cura Italia, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, con compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per contrastare l'emergenza, provvedendo, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub- intensiva. È previsto che il Commissario possa avvalersi di società *in house* e soggetti attuatori. Tali soggetti possono operare in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

(C) Istituti Penitenziari

Al fine di ripristinare la piena funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti esplose in occasione delle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19 e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti, l'art. 86 del Decreto Cura Italia autorizza l'avvio di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati anche finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione del diffondersi dell'epidemia, tramite le procedure d'urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei Contratti Pubblici, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, ed in deroga ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

(D) Sostegno Finanziario

Nel Decreto Cura Italia sono previste una serie di disposizioni volte a facilitare il finanziamento, *inter alia*, degli interventi infrastrutturali connessi a contrastare l'emergenza COVID-19. In particolare si segnala quanto segue.

1. L'art. 99 del Decreto Cura Italia consente alla Protezione Civile, in ragione della straordinarietà dell'evento, di aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19.

2. Al fine di promuovere le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 66 del Decreto Cura Italia prevede una serie di incentivi fiscali:

- (a) per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;

(b) per le erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. L'art. 97 del Decreto Cura Italia, consente di richiedere, aumenti delle anticipazioni finanziarie (pari al 20%, mentre attualmente l'anticipazione prevista è nella misura del 10%) per gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, nel caso, *inter alia*, di interventi infrastrutturali dotati di progetto esecutivo già approvato. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

(E) ULTERIORI PREVISIONI RELATIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. L'art. 72 del Decreto Cura Italia prevede che, al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la promozione dei prodotti italiani e le esportazioni all'estero, fino al 31 dicembre 2020 possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici i contratti di forniture, lavori e servizi finalizzati alla realizzazione di una serie di misure di internazionalizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 75 del Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici.

3. L'Art. 91 del Decreto Cura Italia, interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalla necessità di rispettare le norme di emergenza. Si chiarisce che il rispetto di tali norme potrà escludere la responsabilità del debitore, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, la norma, al comma 2, modifica l'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo espressamente che, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, sia consentita l'erogazione dell'anticipazione del 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

4. Ai sensi dell'art. 103 del Decreto Cura Italia, per il periodo fra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 nei procedimenti amministrativi - e dunque ivi inclusi quelli rientranti nel settore dei contratti pubblici - sia su istanza di parte sia d'ufficio non decorrono i termini

espressamente indicati come “ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi”. Sono infatti sospesi “tutti i termini” al fine di evitare che la P.A. incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo in ragione della necessaria riorganizzazione conseguente alle misure emergenziali. Al tempo stesso, per controbilanciare tale norma tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Al riguardo, si segnala che l’Autorità nazionale anticorruzione tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti *ex lege* (si rinvia alla Delibera n. 268 del 19 marzo 2020).

5. Al fine di consentire lo svolgimento delle lezioni a distanza nell’ottica di contenimento del contagio da COVID-19, l’art. 120 del Decreto Cura Italia prevede *inter alia* che per i necessari approvvigionamenti le istituzioni scolastiche debbano fare ricorso agli strumenti di acquisto centralizzato di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, possano procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

TEAM



Partner

Valentina Canalini

valentina.canalini@gplex.it

Lo Studio assiste i clienti italiani ed esteri nelle diverse practice legate ai settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni con una consulenza multidisciplinare e trasversale, dal corporate all'amministrativo, al project financing e più in generale nell'ambito del PPP, offrendo quindi assistenza ai clienti in tutte le fasi di sviluppo e finanziamento del progetto.

Ci occupiamo di tutti i profili autorizzativi nonché di sviluppo e finanziamento di progetti mediante project financing, lease finance, asset & construction finance, di progetti ed impianti e opere già realizzati o da realizzarsi nei settori dell'energia, dell'acqua, delle infrastrutture e dei trasporti nonché in materia di appalti e concessioni di lavori e servizi pubblici. Assistiamo numerosi soggetti pubblici e privati in relazione a profili regolatori e amministrativi in settori strategici, come ad esempio, in relazione alla normativa sulla cd. golden power.

Una solida rete di relazioni con le Autorità ci qualifica per prestare assistenza nelle operazioni più complesse e innovative del settore energetico, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it